

PROTOCOLLO D'INTESA CCNL MOBILITA'

Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si sono incontrati FEDERTRASPORTO in rappresentanza di AGENS; ANAV; ANCP; ASSTRA; FILT CGIL; FIT CISL; UIL TRASPORTI; UGL TRASPORTI; FAISA CISAL; ORSA; FAST.

Le parti firmatarie del presente protocollo,

Premesso che:

1. Il quadro di riferimento dei settori del trasporto pubblico e privato su ferrovia, su gomma e per via navigabile, i cui rispettivi CCNL sono scaduti, è connotato da rapide e profonde trasformazioni riconducibili, da una parte, alle modifiche in corso dei rispettivi quadri regolatori e, dall'altra, alla progressiva apertura del mercato a nuovi operatori nazionali ed esteri;
2. L'accelerazione di tali cambiamenti, l'accentuata segmentazione della clientela e la conseguente diversificazione della domanda comportano la necessità per tutti i settori di una maggiore certezza di regole e di adeguatezza di risorse in armonia con i principi comunitari e nazionali in materia di liberalizzazione e di obblighi di servizio pubblico, tenuto anche conto della riforma del federalismo fiscale;
3. Nell'incontro del 21 novembre 2007 presso il Ministero del Lavoro, il Governo e le parti sociali hanno condiviso "l'obiettivo di attivare - nell'ambito di una ampia strategia atta a garantire regole certe ed efficienza, sicurezza e sostenibilità del servizio - un confronto che persegue l'obiettivo di pervenire ad un nuovo CCNL unico per il settore del trasporto pubblico locale e delle attività ferroviarie";
4. Nel corso delle riunioni fra le parti, tenutesi presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nei giorni 19, 21 e 26 novembre, 4, 17, e 27 dicembre, 8 e 29 gennaio, 18 febbraio, 10, 16, e 25 marzo, 01, 08, 23, 29 aprile u.s., nonché nelle riunioni del tavolo tecnico appositamente costituito, è stata riconfermata la necessità di pervenire ad una rivisitazione del quadro di riferimento contrattuale dei singoli settori, tenuto conto delle difficoltà derivanti dalle oggettive eterogeneità delle diverse discipline contrattuali.

Tutto ciò premesso le parti convengono che:

- A. La contrattazione relativa al contratto della mobilità e quella dei singoli settori, dovrà puntare ad accrescere i livelli di competitività, di flessibilità, di efficienza e produttività esistenti in tutte le imprese, nonché la qualità e l'affidabilità dei servizi erogati ed i livelli di tutela e sicurezza sul lavoro; fermo restando che non deve in ogni caso comportare un costo complessivo superiore a quello che avrebbe comportato il tradizionale rinnovo contrattuale.
- B. La contrattazione dovrà contribuire a modernizzare il quadro regolatorio dei settori per accompagnare i processi di liberalizzazione e privatizzazione.
- C. Il contratto della mobilità, al momento, può essere riferito ai seguenti istituti, convenendo sin d'ora che la definizione degli stessi non dovrà comportare oneri aggiuntivi per tutte le aziende interessate:

1. Campo di applicazione;
2. Decorrenza e durata;
3. Disciplina del sistema delle relazioni industriali e diritti sindacali;

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'Marsen' and various scribbles.]

4. Mercato del lavoro:

Il confronto per la definizione di tali istituti comuni sarà immediatamente avviato e dovrà concludersi entro 45 giorni.

D. Dalla data di sottoscrizione del presente protocollo le parti stipulanti i singoli contratti, che hanno già provveduto a definire gli aspetti economici relativi all'anno 2008 secondo gli accordi per i singoli settori che si allegano al presente protocollo, provvederanno agli ulteriori adempimenti per la definizione dei contratti medesimi.

E. Definiti i precedenti punti C e D, sarà costituito un gruppo di lavoro avente l'obiettivo di verificare la praticabilità di ampliare progressivamente i contenuti comuni, senza comunque comportare oneri aggiuntivi per le aziende interessate al di là di quelli previsti dai rinnovi dei contratti di settore.

In particolare per quanto riguarda le clausole sociali, ferme restando le attuali discipline contrattuali dei singoli settori e nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel condividerne l'importanza, si impegna a proporre in sede governativa la definizione della problematica nei casi di affidamento per gara dei servizi di trasporto e nei processi di liberalizzazione.

F. Per quanto riguarda le problematiche relative al comparto dei servizi accessori del settore ferroviario, Federtrasporto, in rappresentanza del Gruppo FS, dichiara che i contratti di appalto dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali prevedono due precisi obblighi nei confronti degli appaltatori:

1. la garanzia, in caso di cambio appalto, del passaggio diretto di tutti i lavoratori occupati all'atto della pubblicazione del bando di gara delle attività oggetto dell'appalto dall'impresa cessante all'impresa subentrante;
2. il mantenimento della normativa e del trattamento del CCNL delle attività ferroviarie attualmente in essere e delle integrazioni che scaturiscono dal presente protocollo, nei confronti dei lavoratori impegnati per gli appalti di cui trattasi.

Il mancato rispetto di tali obbligazioni impedisce l'affidamento o la prosecuzione dell'appalto.

ROMA, 30 Aprile 2009

FEDERTRASPORTO per AGENS

ASSTRA
[Signature]

ANAV
[Signature]

ANCP
[Signature]

FILT CGIL *[Signature]*

FIT CISL *[Signature]*

UIL TRASPORTI *[Signature]*

UGL TRASPORTI *[Signature]*

FAISA CISAL *[Signature]*

ORSA *[Signature]*

FAST *[Signature]*

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
[Signature]

[Handwritten notes and signatures]

Addì 30 aprile 2009

tra

Federtrasporto in rappresentanza di *AGENS – Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi*

e le Organizzazioni sindacali

FILT- CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

OR.S.A. Ferrovie

Considerato che:

1. il CCNL delle Attività ferroviarie 16 aprile 2003, scaduto sia per la parte economica che per quella normativa il 31 Dicembre 2006, è stato prorogato al 31 Dicembre 2007 con accordo sottoscritto dalle parti il 24 gennaio 2008 ;
2. in data odierna le Parti hanno sottoscritto con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture il “Protocollo d’Intesa CCNL Mobilità” per promuovere un negoziato che persegue l’obiettivo di pervenire ad un nuovo CCNL per i settori del Trasporto pubblico locale e delle Attività ferroviarie;
3. nel suddetto Protocollo le Parti si sono impegnate ad avviare un confronto per la definizione in tempi brevi degli istituti contrattuali comuni ai quali può essere riferito, al momento, il “contratto della mobilità”,

le Parti convengono di definire come segue gli aspetti economici pregressi relativi all’anno 2008:

4. a decorrere dal 1° maggio 2009 i minimi contrattuali di cui al

Wasser

coest

AF

Wasser

coest

Wasser

coest

Wasser

punto 4 dell'art. 63 (Retribuzione) del CCNL 16 aprile 2003 delle Attività ferroviarie sono aumentati degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella:

Livello/Parametro	Parametro	Aumento da 1.5.2009
A	171	80,79
B	147	69,45
C	141	66,61
D1	138	65,20
D2	132	62,36
E	127	60,00
F1	125	59,05
F2	119	56,22
G1	117	55,28
G2	111	52,44
H	100	47,24

Pertanto, sempre a decorrere dalla suddetta data i nuovi minimi contrattuali risultano definiti come segue:

Livello	Parametro	Minimi al 31.12.2006	Nuovi minimi da 1.5.2009
A	171	1.879,54	1.960,33
B	147	1.615,76	1.685,21
C	141	1.549,82	1.616,43
D1	138	1.516,82	1.582,02
D2	132	1.450,88	1.513,24
E	127	1.395,91	1.455,91
F1	125	1.373,94	1.432,99
F2	119	1.308,00	1.364,22
G1	117	1.286,00	1.341,28
G2	111	1.220,07	1.272,51
H	100	1.099,15	1.146,39

5. ai lavoratori dipendenti delle aziende che applicano il CCNL 16 aprile 2003 delle Attività ferroviarie, in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo verranno erogati, per gli aumenti relativi al 2008, a copertura dei periodi 1° gennaio 2008/31 dicembre 2008 e 1° gennaio 2009/30 aprile 2009, i seguenti importi lordi pro-capite a titolo di *una tantum* :

Wasser


2

Livello	Parametro	Importo <i>una tantum</i> anno 2008	Importo <i>una tantum</i> 1.1 - 30.4.2009
A	171	1.131,06	323,16
B	147	972,30	277,80
C	141	932,54	266,44
D1	138	912,80	260,80
D2	132	873,04	249,44
E	127	840,00	240,00
F1	125	826,70	236,20
F2	119	787,08	224,88
G1	117	773,92	221,12
G2	111	734,16	209,76
H	100	661,36	188,96


6. gli importi dell'*una tantum* di cui sopra non avranno riflessi su alcuno istituto contrattuale e di legge; detti importi saranno corrisposti in un'unica soluzione con la retribuzione del mese di giugno 2009. Gli importi in questione verranno erogati in proporzione ai mesi di servizio prestati, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e saranno riproporzionati per i lavoratori a tempo parziale.

Federtrasporto per AGENS

FILT- CGIL 





FIT-CISL 

UILTRASPORTI 

UGL Trasporti 

FAST Ferrovie 

OR.S.A. Ferrovie 

 
3 


Allegato A) al Protocollo della Mobilità del 30 aprile 2009

VERBALE DI ACCORDO


Addì 30 aprile 2009 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra i rappresentanti di ASSTRA, ANAV e i segretari dei trasporti di FIT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGLTRASPORTI, FAISA-CISAL, si conviene quanto segue.

Preso atto del Protocollo siglato in data odierna, Le parti definiscono come segue gli aspetti economici relativi all'anno 2008:

1. A copertura del periodo 1 gennaio 2008 / 31 dicembre 2008 e 1 gennaio 2009 / 30 aprile 2009 al personale in forza alla data odierna verrà erogata una somma onnicomprensiva pari alla somma rispettivamente di 840,00 € lordi al parametro 175 (da riparametrare) per il primo periodo, e di ulteriori 240,00 € lordi al parametro 175 (da riparametrare) per il secondo periodo. I suddetti importi vanno rapportati ai mesi di effettiva prestazione, considerando mese intero la frazione superiore a 15 giorni, nel periodo 1 gennaio 2008 - 30 aprile 2009. Gli importi medesimi, che verranno riproporzionati nel caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale, sono comprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non sono utili ai fini del trattamento di fine rapporto. La somma complessiva sarà erogata in un'unica soluzione con la retribuzione del mese di giugno 2009.
2. Il valore della retribuzione tabellare, riferita al parametro 175 (da riparametrare), è incrementato di un importo pari a Euro 60 lordi mensili con decorrenza 1 maggio 2009. Gli effetti dell'aumento di cui al presente comma sono gli stessi di quelli stabiliti nell'articolo 11 dell'Accordo Nazionale 14 dicembre 2004.

DICHIARAZIONE A VERBALE

ANAV e ASSTRA sottoscrivono il presente verbale di accordo preso atto della lettera del Presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, con la quale si precisa che le risorse di cui ai commi 295/298 dell'articolo 1 della legge 244/2007 sono destinate al trasporto pubblico regionale e locale, con esclusione quindi dell'impresе di cui all'art. 9 del decreto legislativo 422/1997, e che il recupero da parte delle Regioni su quanto anticipato si esaurisce con il corrente anno 2009 nonché della risposta del Ministro Altero Matteoli indirizzata in data odierna allo stesso Presidente Errani.



A collection of handwritten signatures in black ink, including the name 'Vasco Errani' and several other illegible signatures, positioned below the declaration text.